

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di arredi per gli Istituti Scolastici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine, anno scolastico 2025/2026. CUP G64D25004750004

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi destinati agli Istituti Scolastici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2025/2026.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Susi Tinti;
- punto istruttore della procedura è dott.ssa Chiara Casari che è possibile contattare al n. tel. 059/649032, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it ;

Il CPV di riferimento dell'appalto è 39160000-1 Arredo Scolastico inserito nell'Allegato n. 3 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici "ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI" della categoria merceologica 6: Arredi scolastici-MEPA.

Il Codice ATECO è 32.40.20

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art 2 allegato 1.01 del D.lg.s 36/2024 il CCNL di riferimento individuato è Legno-Arredo Industria.

Art. 2 – Tempi e luoghi di consegna

L'affidatario dovrà provvedere alla fornitura e montaggio degli arredi oggetto del presente appalto entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione.

La consegna e il montaggio degli arredi previsti per il Polo Scolastico di Rovereto Sulla Secchia deve essere eseguita, in ogni caso, non oltre il 19/12/2025 e in ogni caso dovrà essere concordata preventivamente con l'Amministrazione. Eventuali modifiche rispetto ai tempi di consegna dovranno essere autorizzate dal RUP.

I luoghi di consegna sono indicati nel Computo Metrico allegato, l'indicazione delle vie delle scuole oggetto di luogo di consegna sono all'interno dell'allegato C– *Luoghi di consegna*.

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo della fornitura, comprensivo di trasporto e montaggio, oggetto di appalto è stimato in euro 134.000,00 iva di legge esclusa.

Il corrispettivo è determinato a corpo sulla base dello sconto offerto sull'importo complessivo del computo metrico.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione al periodo previsto per la consegna e posa.

Gli oneri derivanti da eventuali interferenze verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti. È fatto comunque onere alla ditta incaricata di valutare le eventuali interferenze, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

In considerazione del fatto che la fornitura in oggetto deve soddisfare il fabbisogno di numerose scuole e quindi esigenze differenti che possono mutare, sia in fase di esecuzione dell'appalto che successivamente, l'amministrazione si riserva l'opzione per forniture aggiuntive, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.a) per un importo di euro 10.000,00, da esercitarsi entro il 31/03/2026.

Tale opzione è riferita all'eventuale esigenza di maggiori quantità di articoli compresi nel computo metrico e/o di articoli non previsti, ritenuti però necessari per il completamento della fornitura, in base a sopravvenute esigenze.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i)

Per tutto quanto non previsto nel capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 3 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici "ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI" della categoria merceologica n. 6: Arredi scolastici-MEPA.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

il presente capitolato speciale d'appalto

offerta economica

Computo metrico estimativo con il relativo elenco prezzi

Sono allegati al Contratto per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
copia della polizza di Responsabilità civile verso terzi (RCT),
garanzia definitiva

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura di arredi e complementi di arredo per gli Istituti Comprensivi, le scuole e i nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno scolastico 2025/2026.

Il dettaglio dei beni, la tipologia di arredi e dei complementi, nonché i prezzi di riferimento per ciascun articolo oggetto della presente fornitura sono riportati negli allegati **A1 Computo metrico Infanzia** e **A2 Computo metrico Obbligo** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'arredo definito in sede di trattativa può subire modifiche non sostanziali prima della definizione dell'ordine esecutivo.

Le eventuali modifiche non comporteranno una variazione del computo metrico e del corrispettivo offerto.

Sono definite modifiche non sostanziali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- misure e colori degli arredi;
- tipologie tessuti per sedute e arredi morbidi;
- materiali delle rifiniture (piedi dei mobili, piani di lavoro, ecc.)
- definizione numero di componenti di un articolo (ad. es. numero di cassetti / ripiani);
- fissaggio degli arredi;

L'arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell'arredo nel tempo.

Il contratto comprende ogni fornitura di materiale, che dovrà essere consegnato perfettamente ultimato e funzionante, nonché la manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione degli arredi che lo prevedono.

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri:

di imballaggio, di trasporto fino a destinazione e scarico;

di montaggio secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato;

di trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta;

di fissaggio in sicurezza di tutti gli arredi che potrebbero presentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei bambini e del personale scolastico secondo le indicazioni del RUP.

Eventuali problematiche di fissaggio e montaggio degli arredi e loro complementi, devono essere comunicate esclusivamente al RUP.

La fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, di cui all' Allegato 1 del Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> .

I prodotti dovranno essere di elevata qualità, ed essere in tutto conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, possedere il marchio CE e la certificazione di non tossicità dei materiali utilizzati. I prodotti dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche fornite in sede di offerta.

Nel computo metrico sono dettagliati gli articoli e le loro caratteristiche minime, fatta salva la possibilità di accettare articoli con caratteristiche simili, senza aggravio di costi a carico dell'Amministrazione e sempre che le alternative proposte siano ritenute funzionali all'esigenze dell'Amministrazione.

Gli arredi proposti dovranno essere certificati in merito a test per la sicurezza, la resistenza e l'atossicità presso laboratori riconosciuti e autorizzati che ne certificano la qualità.

La fabbricazione dei prodotti dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle normative vigenti: vernici e coloranti atossici, contenuto di formaldeide classe E1, laminati ignifughi in Classe 1 e arredi morbidi in Classe 1IM. L'azienda dovrà sottoporre i propri prodotti a test per la sicurezza, la resistenza, la tossicità presso laboratori riconosciuti e autorizzati.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il RUP richiederà idonea certificazione dei prodotti proposti.

Tutto il materiale dovrà essere accompagnato da relativo Documento di trasporto (DDT), emesso dal mittente al momento della spedizione.

Unitamente al materiale, dovrà essere consegnata la relativa attestazione di conformità e di rispetto dei requisiti tecnici minimi e delle quantità evidenziati nell'elaborato Computo metrico estimativo (*Allegati A1 e A2*).

Il materiale si intende consegnato integro e privo di difetti, provvisto di imballo non alterato in alcun modo.

In caso di difetti accertati al momento dell'installazione/consegna, gli articoli dovranno essere sostituiti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte del RUP.

il RUP si riserva la facoltà di accettare o meno il materiale, previo controllo dello stato di integrità dei prodotti e degli imballaggi.

Il RUP ha comunque la facoltà di effettuare prove e verifiche di conformità preventive prima della attestazione di regolare esecuzione finale.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 10 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al RUP.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11- Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del contratto, previo rilascio della garanzia post vendita di cui all'art. 20 del presente capitolato.

Art. 12 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- penale del 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo previsto dall'art. 2 del presente capitolato;

- penale del 1,5 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di consegna e montaggio degli arredi previsti per il Nuovo Polo Scolastico di Rovereto Sulla Secchia, previsto all'art. 2 del presente capitolato;

penale del 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di sostituzione di arredi difettosi, previsto dall'art. 6 del presente capitolato

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività e delle prescrizioni di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 13 - Risoluzione

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;

- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..

- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;

- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, c. 3). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023;

- c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Per l'ipotesi di cui al precedente comma, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.14 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 17 – Pagamento delle fatture

Le fatture saranno autorizzate solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP, secondo il seguente dettaglio:

- n. 1 fattura per gli arredi destinati ai Nidi di Carpi (Melarancia, Pettiroso, Pollicino, Tartaruga, Scarabocchio)
- n. 1 fattura per gli arredi destinati alle scuole d'Infanzia di Carpi (Pascoli, Agorà, Andersen, N. Mandela, Munari, Arca di Noè, Arcobaleno, Coccinella, Chiocciola, Peter Pan, Pegaso);
- n. 1 fattura per il CBF Scubidù di Carpi;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati ai Nidi di Novi (Aquilone e Girotondo);

- n.1 fattura per gli arredi destinati al Nido Flauto Magico di Campogalliano;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati alla scuola d'Infanzia di Campogalliano Sergio Neri;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati alla scuola d'Infanzia di Soliera Bixio;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati agli Istituti comprensivi del territorio di Carpi;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati agli Istituti comprensivi del territorio di Soliera;
- n. 1 fattura per gli arredi destinati alla scuola Anna Frank di Novi di Modena;
- n. 1 fattura gli arredi destinati al Nuovo Polo Scolastico di Rovereto Sulla Secchia;

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFA4B7, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split-payment”.

Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – Ufficio Acquisti in comune dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG e CUP
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;
6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 19 - Revisione del prezzo

Trattandosi di appalto avente ad oggetto la fornitura di beni ad esecuzione istantanea, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II -2 bis del D.lg.s 36/2023, non si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lg.s 36/2023.

Art. 20- Garanzia definitiva e garanzia post vendita

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

Garanzia post vendita

La garanzia deve garantire il perfetto funzionamento dei prodotti oggetto della fornitura ed il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la disponibilità di parti di ricambio. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

L'appaltatore presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo

La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti,
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi di garanzia post vendita, l'Appaltatore costituirà apposta garanzia pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, in forma di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art 106 del codice dei contratti, per la durata di anni 5 (cinque).

Art.21 Assicurazione

L'appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio e dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

· l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'appaltatore si avvalga – indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

Art. 22 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 24 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 25 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terrerargine.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la gestione del contratto,
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

